

DELIBERAZIONE N. 97 DD. 7 agosto 2017

OGGETTO: autorizzazione a resistere al ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal signor Pallaoro Paolo. Affidamento della rappresentanza e della difesa della Comunità Alta Valsugana e Bersntol all'avvocato Sergio D'Amato.

### IL COMITATO ESECUTIVO

In data 27 agosto 2015, con deliberazione n. 364, la Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio (CPC) ha accertato che gli interventi abusivi realizzati dal signor Pallaoro Paolo sulla p.ed. 221 e sulla p.f. 484/2 in C.C. Roncogno, e consistenti in un volume realizzato con tavolati lignei e copertura in lamiera addossato su tre lati ad un antico roccolo in pietra, contrastassero con rilevanti interessi paesaggistico – ambientali, e pertanto, a tali interventi abusivi, si dovesse applicare la lettera c) di cui all'articolo 133, comma 2 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.

Avverso il provvedimento della CPC, in data 20 novembre 2015 il signor Pallaoro Paolo ha opposto ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015, con specifiche motivazioni.

La Giunta provinciale, sulla base del parere del Servizio provinciale competente, con delibera n. 142 del 12 febbraio 2016 ha deliberato di non accogliere il ricorso presentato dal signor Pallaoro avverso il provvedimento di accertamento di parziale contrasto con rilevanti interessi paesaggistico – ambientali, espresso dalla CPC in data 27 agosto 2015 per opere eseguite in assenza di autorizzazione e titolo edilizio (sostituzione di tavolati, parti lignee di rivestimento degli esterni, manto di copertura in lamiera, apertura nuovi fori finestra sulla p.ed. 221 e sulla p.f. 484/2 C.C. Roncogno), confermando che *“le opere abusive riguardanti il volume che si sviluppa ai piedi del roccolo con una pianta a forma di “C”, contrastano con rilevanti interessi paesaggistico – ambientali ai sensi dell'articolo 133, comma 2 lettera c) della L.P. 4 marzo 2008 n.1. e ss.mm.”*

Come previsto dalla vigente normativa provinciale in materia di costruzioni abusive, con determinazione n. 693 del 29/03/2017, la Responsabile del Servizio Urbanistica della Comunità ha ordinato al signor Pallaoro Paolo, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, lettera c) della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e ss.mm e dell'articolo 69 della L.P. 4 agosto 2015 n.15 e ss.mm, la demolizione delle opere abusive eseguite sulla p.ed. 221 e sulla p.f. 484/2 C.C. Roncogno e consistenti nel volume come sopra meglio descritto.

In data 13 marzo 2017 prot. 5186, il Comune di Pergine Valsugana ha trasmesso alla CPC una nuova richiesta di accertamento di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico – ambientale delle opere abusive realizzate su p.ed. 221 e su p.f. 484/2 C.C. Roncogno - Pergine Valsugana del signor Pallaoro Paolo, descritte dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta, *“ricostruzione filologica manufatto in legno ad uso deposito”*.

Rispetto a questa nuova richiesta di sanatoria per opere abusive già oggetto di valutazione della CPC espressa con delibera n. 364/2015 e di non accoglimento di ricorso da parte della Giunta provinciale con delibera n.142/2016, (come sopra sinteticamente riportato), con nota di data 23 marzo 2017 prot. 6112, la Responsabile del Servizio Urbanistica ha comunicato al Comune di Pergine Valsugana la non sussistenza di presupposti per una nuova valutazione di ammissibilità sotto il profilo paesaggistico – ambientale da parte della CPC, provvedendo all'archiviazione dell'istanza.

In data 05/07/2017 (agli atti con prot. n. 14396 del 07/07/2017), il signor Pallaoro Paolo, rappresentato e difeso dallo Studio legale associato Dalla Fior - Lorenzi, ha presentato ricorso

straordinario al Capo dello Stato contro la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per l'annullamento dei due provvedimenti firma della Responsabile del Servizio Urbanistica sopra citati, ovvero l'archiviazione di data 23 marzo 2017 prot. 6112 e l'ordinanza di demolizione emessa con determinazione n. 693 del 29/03/2017.

Valutata la fondatezza delle ragioni dell'Amministrazione, e ritenuto quindi necessario e doveroso resistere, nella persona del Presidente, contro il giudizio promosso dal signor Pallaoro Paolo al Capo dello Stato;

Visto il preventivo di parcella dell'avvocato Sergio D'Amato del Foro di Trento, pervenuto in data 01/08/2017, prot. 16469, e depositato in atti, che espone un importo stimato di € 3000,00;

Ritenuto quindi di conferire all'avvocato Sergio D'Amato l'incarico di rappresentare e difendere la Comunità Alta Valsugana e Bersntol innanzi al ricorso di cui all'oggetto;

Preso atto che la spesa derivante dall'incarico trova copertura finanziaria nel Titolo 1 (cap. 1245 art. 1) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3, assegnato al Segretario generale che ne ha autorizzato l'utilizzo;

Visto l' art 39 quater – comma 4 del Capo I bis della L.P. 19 lug. 1990, n. 23 e s.m. ed i.;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 38 dd. 28 dicembre 2016 esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015,n.18;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire in tempo utile l'affido dell'incarico all'avvocato D'Amato al fine di tutelare le ragioni dell'Ente.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

in ordine alle regolarità tecnico amministrativa l'arch. Paola Ricchi - Responsabile del Urbanistica, in data 03/08/2017 esprime parere favorevole.

LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO URBANISTICA  
arch. Paola Ricchi

in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 03/08/2017 esprime parere favorevole.

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

**DELIBERA**

1. di prendere atto del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso dal signor Pallaoro Paolo, rappresentato e difeso dallo Studio legale associato Dalla Fior – Lorenzi, per l'annullamento del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del 23/03/2017 prot. 6112 e per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione di cui determinazione n. 693 del 29/03/2017 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica;
2. di resistere e di autorizzare il Presidente pro-tempore a costituirsi in giudizio in rappresentanza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol innanzi al Capo dello Stato contro il menzionato ricorso, autorizzandolo a rilasciare la necessaria procura speciale alle liti;
3. di affidare la rappresentanza e la difesa della Comunità Alta Valsugana e Bersntol all'avvocato Sergio D'Amato, con studio a Pergine Valsugana in Via Pennella n. 39;
4. di impegnare a favore dell'avvocato Sergio D'Amato, nato a Trento il 14.11.1966 – C.F. DMTSRG66S14L378W, P.I. 01805040225 l'importo stimato di € 3.000,00 Titolo 1 (cap. 1245 art. 1) – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3, che presenta idonea e sufficiente disponibilità;
5. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
6. di liquidare ed erogare all'avv. D'Amato l'importo di cui sopra in due soluzioni, e precisamente con un acconto a perfezionamento del mandato pari al 50%, ed il saldo a conclusione della causa;
7. di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC D.P.Reg. 1 feb. 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 apr. 2013, n. 25, per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
  - di opposizione alla Giunta entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PR/